

CORVALLIS S.p.A. a Socio Unico

Prog n. F/140005/00/X39 CUP: B91B17001240008 COR: 938678



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" nel seguito anche FCS;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del FCS

VISTO l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, nel seguito anche FRI;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 23 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 2015, n. 111, recante le modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del FRI e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del FCS;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'articolo 25, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore dei progetti di ricerca e sviluppo;



VISTO il regime di aiuto n. SA.40951, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, attuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, recante "Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2016, n. 173, che modifica il predetto decreto 24 luglio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2017, recante "Riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1 marzo 2017, n. 50;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., di seguito *Soggetto gestore*, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 luglio 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, recante le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2017 con il quale le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale 24 luglio



2015, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 24 gennaio 2017, sono incrementate, indistintamente per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», per € 350.000.000,00, a valere sulla dotazione di risorse del FRI di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 24 luglio 2015, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, e per € 100.000.000,00, a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del predetto decreto ministeriale 18 ottobre 2017, che dispone, per le domande di agevolazione presentate successivamente alla pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 24 luglio 2015 e s.m.i. e, in particolare, dell'articolo 7, commi 2, 6 e 7, in relazione alla diversa misura delle agevolazioni concedibili, sia nella forma del finanziamento agevolato che del contributo diretto alla spesa, sulla base del requisito della dimensione d'impresa di cui all'Allegato I al Regolamento GBER, nel rispetto dell'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1 del medesimo articolo 7;

VISTO l'articolo 1 comma 4, del medesimo decreto ministeriale 18 ottobre 2017, che prevede la non ammissibilità delle domande presentate successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dello stesso decreto a fronte di domande presentate in precedenza per il medesimo progetto di ricerca e sviluppo e oggetto di formale rinuncia alle agevolazioni;

VISTO la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

VISTA la domanda di accesso alle agevolazioni presentata in data 17 maggio 2018 dall'impresa Corvallis S.p.A. a Socio Unico, classificata di Grande dimensione, con sede in Via G. Savelli, 56, 35129 - PADOVA (PD);

CONSIDERATO che le risultanze istruttorie del *Soggetto gestore* relative al suddetto progetto si sono concluse con esito positivo e hanno determinato un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari a euro 7.639.406,52;

VISTE le risultanze della fase di negoziazione riportate nel verbale del 28 febbraio 2019, sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal soggetto proponente e dal *Soggetto gestore*;

VISTA la proposta del *Soggetto gestore* di concessione delle agevolazioni trasmessa in data 30 aprile 2019 ai sensi dell'art. 8, comma 5, del predetto decreto 24 luglio 2015, contenente l'indicazione dell'avvenuta deliberazione del finanziamento bancario da parte della Banca finanziatrice UBI per un importo pari ad euro 534.758,46;



VISTA la delibera di finanziamento agevolato n. 8753/1 adottata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 02 maggio 2019 per un importo pari a € 4.583.643,91;

RITENUTO necessario subordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del predetto decreto 24 luglio 2015, l'efficacia del presente decreto di concessione alla stipula del contratto relativo all'insieme del finanziamento bancario e del finanziamento agevolato tra la Banca finanziatrice, che agisce per proprio conto e in nome e per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., e il soggetto beneficiario;

VISTA la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., in data 5 marzo 2019 prot. n. 20496;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO, altresì, il regolamento adottato con decreto n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9 il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017 di attuazione del predetto regolamento;



CONSIDERATO che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto alla registrazione nel suddetto Registro del citato regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione dell'aiuto individuale a fronte della richiamata domanda di agevolazione della CORVALLIS S.p.A. a Socio Unico e si è altresì provveduto ad interrogare lo stesso in merito al rispetto, per la medesima concessione, dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

VISTA l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione del "Codice Concessione RNA-COR" riportato sul frontespizio del presente provvedimento;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto 9 gennaio 2019 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTA la nomina della dott.ssa Laura Aria a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con DPCM del 19 febbraio 2019;

TENUTO CONTO che sussistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile;

DECRETA

Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. All'impresa CORVALLIS S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Via G. Savelli, 56, 35129 - PADOVA (PD), C.F. 02070900283, classificata di Grande dimensione, di seguito denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni previste dall'art. 7 del D.M. 24 luglio 2015, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca, per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo concernente «JEDI - Journey Experience Data Improve»,



individuato con il numero F/140005/00/X39, avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 2.

2. Le agevolazioni sono concesse, come di seguito indicato:

a) un **contributo alla spesa**, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per l'importo di € 1.527.881,30, in misura pari al 20,00% dei costi agevolabili, commisurata alla dimensione del *Soggetto beneficiario*;

b) un **finanziamento agevolato**, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, come risultante dalla delibera di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui alle premesse, per l'importo di € 4.583.643,91, pari alla misura del 60,00% dei costi agevolabili del progetto (indicata, ove occorra, con arrotondamento per eccesso della seconda cifra decimale), e della durata di 114 mesi (9,5 anni), comprensivi di 18 mesi (1.5 anni) di preammortamento, così come da richiesta del *Soggetto beneficiario*;

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 2, lettera b) è rimborsato dal *Soggetto beneficiario* al tasso del 0,80%, ed è concesso a fronte di un finanziamento bancario, come risultante dalla delibera bancaria di cui alle premesse, per l'importo di € 534.758,46 pari al 10,45% del finanziamento complessivo dato dalla somma del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario, a fronte del 10% minimo fissato dalla normativa;

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi degli artt. 4 e 25 del Regolamento *GBER* n. 651/2014; al fine della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lorda corrispondente alle agevolazioni concesse, il tasso di riferimento utilizzato è determinato sulla base delle disposizioni indicate in premessa.

Art. 2

(Caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

1. Il progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 è svolto in:
 - PADOVA (PD) - Viale della Regione Veneto, 18;
 - TORINO (TORINO) - Strada del Drosso, 25;
 - MILANO (MI) – Via dei Valtorta, 47;
 - ROMA (RM) – Piazzale Luigi Sturzo,15.

ha una durata di 24 mesi, e prevede un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari ad euro 7.639.406,52 distribuito per aree, attività e tipologia di costo come di seguito indicato:



INTERO PROGETTO	Costi totali previsti dal proponente (€)	Costi totali agevolabili sostenuti nelle regioni meno sviluppate (€)	Costi totali agevolabili sostenuti nelle altre aree (€)	Costo complessivo agevolabile (€)
A.1) Attività di ricerca	1.407.926,62	0,00	1.407.926,62	1.407.926,62
A.2) Attività di sviluppo	6.333.204,90	0,00	6.231.479,90	6.231.479,90
Totale	7.741.131,52	0,00	7.639.406,52	7.639.406,52

A.1) ATTIVITÀ DI RICERCA	Costi totali previsti dal proponente (€)	Costi totali agevolabili sostenuti nelle regioni meno sviluppate (€)	Costi totali agevolabili sostenuti nelle altre aree (€)	Costo complessivo agevolabile (€)
A.1.1) Personale interno	934.862,40	0,00	934.862,40	934.862,40
A.1.2) Spese generali	243.064,22	0,00	243.064,22	243.064,22
A.1.3) Strumenti attrezzature e opere murarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
A.1.5) Materiali e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi ricerca	1.407.926,62	0,00	1.407.926,62	1.407.926,62

A.2) ATTIVITÀ DI SVILUPPO	Costi totali previsti dal proponente (€)	Costi totali agevolabili sostenuti nelle regioni meno sviluppate (€)	Costi totali agevolabili sostenuti nelle altre aree (€)	Costo complessivo ammissibile (€)
A.2.1) Personale interno	4.034.289,60	0,00	4.034.289,60	4.034.289,60
A.2.2) Spese generali	1.048.915,30	0,00	1.048.915,30	1.048.915,30
A.2.3) Strumenti attrezzature e opere murarie	290.000,00	0,00	188.275,00	188.275,00
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00
A.2.5) Materiali e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi sviluppo	6.333.204,90	0,00	6.231.479,90	6.231.479,90



2. La data intermedia di durata del progetto, di cui all'articolo 13, comma 1 del D.M. 15 ottobre 2014, all'articolo 10, comma 2, del D.D. 30 aprile 2015 ed all'articolo 6, comma 3 del D.D. 14 luglio 2016, alla quale deve riferirsi la richiesta obbligatoria di erogazione per uno stato d'avanzamento pari ad almeno il 30% del costo complessivamente ammissibile di cui al comma 1, è quella indicata dal *Soggetto gestore* nella piattaforma informatica non appena ricevuta la comunicazione del soggetto beneficiario della data di avvio del progetto stesso e, comunque, successivamente alla ricezione del presente decreto di concessione.

Art. 3

(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, e trasmettere al *Soggetto Gestore*, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal presente decreto di concessione, una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 15 ottobre 2014;

b) realizzare il progetto secondo le modalità indicate nel presente decreto, nel piano di sviluppo e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del D.M. 15 ottobre 2014;

c) realizzare, entro la data intermedia di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, e presentare, entro il secondo mese solare successivo alla data stessa, pena la decadenza delle agevolazioni, uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% dei costi complessivi ammessi di cui al medesimo articolo 2, comma 1;

d) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del D.M. 15 ottobre 2014, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), dello stesso Decreto;

e) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), del D.M. 15 ottobre 2014;

f) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del *Soggetto Gestore*, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del D.M. 15 ottobre 2014;

g) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.M. 15 ottobre 2014;



h) conservare presso la propria sede, in originale, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Il Ministero potrà stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione dandone apposita comunicazione al soggetto beneficiario;

i) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e, nell'ambito della stessa, a rilevare separatamente i costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale rispetto a quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) garantire il rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

k) evidenziare l'attuazione del progetto nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;

l) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

m)trasmettere, ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, attraverso la procedura informatica predisposta dal *Soggetto gestore*, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le informazioni indicate all'articolo 13, comma 3, del D.D. 30 aprile 2015;

n) consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi;

o) rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;

p) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni al progetto agevolato, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione;

q) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca e sviluppo agevolata;

r) trasmettere tramite posta elettronica certificata al *Ministero* ed al *Soggetto gestore* il presente decreto di concessione, debitamente controfirmato per accettazione con firma



digitale, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione, pena la decadenza delle agevolazioni;

s) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero o dal *Soggetto gestore*;

t) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal Ministero;

u) non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni.

Art. 4

(Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal *Soggetto Gestore*, per le quote di contributo diretto alla spesa, e dalla Banca finanziatrice indicata nelle premesse, per le quote di finanziamento agevolato, la quale provvede all'erogazione anche del correlato finanziamento bancario. Le agevolazioni sono erogate in non più di cinque quote, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto presentati dal Soggetto beneficiario al *Soggetto gestore*.

2. Il *Soggetto Gestore*, effettuate le necessarie verifiche sul singolo stato di avanzamento, dà comunicazione dei relativi esiti alla Banca Finanziatrice, la quale provvede all'erogazione delle quote di finanziamento agevolato e ordinario di propria competenza entro 30 giorni da detta comunicazione. Il *Soggetto gestore* procede all'erogazione delle quote di contributo entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa allo stato di avanzamento, fatta salva l'erogazione a saldo, che è effettuata entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.

3. Le richieste di erogazione per stati di avanzamento sono facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, che deve essere pari almeno al 30 per cento del costo complessivo ammissibile alle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 1 e deve essere presentata al *Soggetto Gestore*, pena la revoca delle agevolazioni concesse, entro e non oltre il secondo mese solare successivo alla suddetta data intermedia; la richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma.

4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dell'ammontare delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2; il residuo 10 per cento, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, anche da quello precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti all'art. 15 comma 2, del D.M. 15 ottobre 2014.



5. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili alle agevolazioni, il *Soggetto Gestore* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal *Soggetto Gestore*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Art. 5 (Revoche)

1. Il Ministero, anche su proposta del *Soggetto gestore*, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
- b) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 7;
- c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'articolo 15, comma 1, del D.M. 15 ottobre 2014, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4 del D.M. 15 ottobre 2014;
- f) mancata trasmissione dello stato di avanzamento intermedio obbligatorio dei lavori, entro il secondo mese solare successivo alla data intermedia del programma indicata all'articolo 2, comma 2;
- g) mancata trasmissione al Ministero e al *Soggetto gestore* del presente decreto di concessione, debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione;
- h) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4 del D.M. 15 ottobre 2014 per la realizzazione del progetto;
- i) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
- j) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento concesso;
- k) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili.



2. Il *Ministero* si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato.
3. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), la revoca delle agevolazioni concesse è totale ed il contratto di finanziamento è risolto; il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Nei casi di revoca di cui al comma 1, lettere h), i), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. In tali casi la banca finanziatrice aggiorna il piano di ammortamento del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario.
5. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera j), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non ancora restituita.
6. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera k) e al comma 2, la revoca è parziale o totale in relazione all'impegno non rispettato.
7. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il *Ministero* valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al *Ministero* e comunicata al *Soggetto gestore*, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del *Ministero* in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 6

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero*, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi.



2. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal Ministero.

3. Ai fini della valutazione dell'intervento agevolativo ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del Decreto 8 marzo 2013, il *Soggetto beneficiario* è tenuto a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficiamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia al personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 7

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma; le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. L'onere relativo al contributo diretto alla spesa concesso a favore del progetto disciplinato con il presente decreto, pari ad € 1.527.881,30, è posto a carico del Fondo per la crescita sostenibile, sul Capitolo di Bilancio n. 7342, Piano di gestione n. 6.

2. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione dal *Soggetto beneficiario* con firma digitale e dallo stesso restituito, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, tramite posta elettronica certificata al Ministero all'indirizzo dgiai.fcs@pec.mise.gov.it, al *Soggetto gestore* all'indirizzo fcs2_istruttoria@pec.mediocreditoitaliano.com e alla *Banca finanziatrice* all'indirizzo



ubi.finanze.agevolata@pecgruppo.ubi.it. L'efficacia del presente decreto di concessione è condizionata dalla stipula del contratto di finanziamento tra la banca finanziatrice e il soggetto beneficiario.

3. Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell'Amministrazione, delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalle quali risulti a carico della società la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

DIV.VII/GD/CP

IL DIRETTORE GENERALE
(Laura Aria)

Il sottoscritto MATTEO DEL SOLE, nato a PADOVA (PD) il 04 febbraio 1977, in qualità di Procuratore dell'impresa CORVALLIS S.p.A. a Socio Unico, sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

CORVALLIS S.p.A. a Socio Unico

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.